

Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sommario

Parte I Principi generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità, durata e modalità di copertura degli oneri
- Art. 3 - Tipologie contrattuali
- Art. 4 - Modalità di selezione
- Art. 5 - Limiti nell'individuazione dei componenti le Commissioni
- Art. 6- Trattamento giuridico ed economico

Parte II Assunzioni di ricercatori e tecnologi

- Art. 7 - Art. 36 della Legge 20 marzo 1975 n. 70
- Art. 8 - Art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171
- Art. 9 - Art. 9 comma 3 lett. c) del Regolamento del personale

Parte III Assunzioni di personale dal IX al IV livello

- Art. 10 - Art. 15 del C.C.N.L del 7 ottobre 1996

Parte IV Assunzioni in base a disposizioni speciali

- Art. 11 - Art. 20 comma 3° del D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 127
- Art. 12 - Art. 4 comma 2 del Regolamento del Personale

Parte V Disposizioni transitorie e finali

- Art. 13 - Responsabile del procedimento
- Art. 14 - Stipula del contratto a termine
- Art. 15 - Decorrenza
- Art.16 - Norma transitoria



Parte I

Principi generali

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente disciplinare si riferiscono alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, di seguito denominate a termine, di cui ai Titoli II e III Capi II del “*Regolamento del Personale*” approvato con Decreto del Presidente del CNR prot. n. 25035 del 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005.

Art. 2

(Finalità, durata e modalità di copertura degli oneri)

1. Le assunzioni a termine di ogni livello e profilo sono consentite per lo svolgimento di specifici programmi o di progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
2. La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze previste dallo specifico programma/progetto di ricerca e non potrà essere comunque superiore ai cinque anni. Nel caso di assegnazione allo stesso soggetto di un nuovo contratto a termine, per un diverso programma/progetto, tra gli stessi dovrà intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni, o un termine diverso secondo la normativa vigente in materia.
3. Gli oneri derivanti da tali assunzioni potranno gravare, in presenza dei necessari elementi, sui fondi ordinari di bilancio dell’Ente, in coerenza con la programmazione triennale di attività e relativi aggiornamenti annuali, deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio di previsione.

Art. 3

(Tipologie contrattuali)

1. Le assunzioni a termine sono effettuate in conformità ai principi generali del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla normativa vigente e in coerenza con le norme contrattuali, presentano le seguenti tipologie:
 - a) Assunzioni di cui all’art. 36 della Legge 20 marzo 1975 n. 70;
 - b) Assunzioni di cui all’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171;
 - c) Assunzioni di cui all’art. 9 comma 3, lettera c) del Regolamento del Personale;
 - d) Assunzioni di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 94/97 del 7 ottobre 1996;
 - e) Assunzioni di cui all’art. 20 comma 3° del D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 127;
 - f) Assunzioni di cui all’art. 4 comma 2 del Regolamento del Personale;



Art. 4
(Modalità di selezione)

1. Possono essere bandite selezioni per:
- a) soli titoli;
 - b) titoli e colloquio.
 - c) secondo le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 5
(Limiti nell'individuazione dei componenti le commissioni)

1. Il Direttore/Dirigente della struttura interessata alla selezione non può far parte delle Commissioni esaminatrici.

Art. 6
(Trattamento giuridico ed economico)

1. Al personale assunto con contratto a termine, sia per chiamata nominativa che per selezione, di cui alle Parti II e III del presente disciplinare, si applica la normativa giuridico ed economico prevista dal vigente C.C.N.L. per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Parte II
Assunzioni di ricercatori e tecnologi

Art. 7
(Art. 36 della Legge 20 marzo 1975 n. 70)

1. Sono consentite, a valere sui fondi ordinari di bilancio dell'Ente, assunzioni a termine di personale di ricerca e di personale tecnico laureato altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, previa selezione pubblica.
2. Le proposte di assunzione, debitamente motivate e corredate di tutti gli specifici elementi/requisiti concorsuali, compresa l'indicazione dell'area scientifica o settore tecnologico, dovranno essere presentate:
- a) dai Direttori degli Istituti ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza;
 - b) dai Dirigenti degli Uffici istituiti presso la Direzione Generale al Direttore Generale;
 - c) dai Dirigenti degli Uffici delle Direzioni Centrali ai Direttori delle Direzioni Centrali di afferenza.
3. Le proposte, successivamente alla valutazione positiva dei Responsabili di cui al comma precedente, vengono trasmesse, entro il 30 ottobre di ciascun anno, al competente Ufficio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse che provvede alla relativa istruttoria per le decisioni del Presidente, cui compete l'adozione del provvedimento di emanazione dei relativi bandi.
4. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett.h) del Regolamento organizzazione e funzionamento, può delegare il Direttore/Dirigente della struttura interessata all'emanazione del bando e all'espletamento delle connesse procedure.



5. Le commissioni sono composte da tre esperti nella materia, scelti dal Presidente o suo delegato, nell'albo istituito ai sensi dell'art.5 comma 1 lett.b) e tenuto dal competente Ufficio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse, dei quali almeno uno esterno all'Ente con livello pari a quello di professore universitario di ruolo, o con livello almeno pari a quello per il quale la selezione è stata bandita.

6. E' altresì consentita l'assunzione per chiamata diretta. Fermo restando la procedura di cui ai commi precedenti, la proposta avanzata dal Direttore/Dirigente della struttura deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti necessari per la chiamata diretta nonché la congruenza con il profilo richiesto.

Art. 8

(Art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171)

1. Sono consentite assunzioni a termine, di personale di ricerca e di personale tecnico laureato altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera. Le assunzioni avvengono previa selezione pubblica. E' consentita la chiamata diretta in casi motivati qualora siano necessari specifici requisiti.

2. Agli oneri derivanti da dette assunzioni si dovrà far fronte con le entrate provenienti da contratti o convenzioni sottoscritti con soggetti esterni pubblici o privati per la realizzazione di programmi di ricerca o attività di servizio.

3. Le proposte di assunzione, debitamente motivate e corredate di tutti gli specifici elementi/requisiti concorsuali, compresa l'indicazione dell'area scientifica o settore tecnologico, dovranno essere presentate:

- a) dai Direttori degli Istituti ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza;
- b) dai Dirigenti degli Uffici istituiti presso la Direzione Generale al Direttore Generale;
- c) dai Dirigenti degli Uffici delle Direzioni Centrali ai Direttori delle Direzioni Centrali di afferenza.

4. Nel caso di selezione pubblica i Direttori/Dirigenti delle strutture acquisito il parere favorevole, pongono in essere gli atti necessari all'emanazione del bando di selezione, sulla base dei modelli all'uopo predisposti e costantemente aggiornati dal competente Ufficio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse. Il Direttore/Dirigente provvede all'espletamento delle procedure concorsuali ivi compresa la nomina della commissione esaminatrice con le stesse modalità di cui all'art. 7.

5. Nel caso di chiamata diretta, fermo restando la procedura di cui al comma 3, la proposta avanzata dal Direttore/Dirigente della struttura deve contenere la motivazione del ricorso alla chiamata diretta e l'attestazione del possesso dei requisiti necessari per la chiamata diretta nonché la congruenza con il profilo richiesto.

Art. 9

(Art. 9 comma 3 lettera c) del Regolamento del Personale)

1. Per far fronte ad assunzioni di personale per esigenze temporanee connesse ad iniziative in collaborazione con soggetti esterni, i Direttori/Dirigente delle strutture possono procedere all'assunzione del personale necessario, anche di cittadinanza straniera, esclusivamente per il livello III del profilo di ricercatore o tecnologo.

2. Gli oneri derivanti dalle predette assunzioni gravano interamente sulle disponibilità finanziarie generate dalle collaborazioni con soggetti esterni pubblici e privati.



3. Per le procedure selettive delle assunzioni in parola, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo 8.
4. I contratti di assunzione avranno durata annuale, prorogabile di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, coerentemente con le esigenze che hanno generato la collaborazione e limitatamente alla disponibilità finanziaria generata dalle stesse.
5. Ai sensi della normativa in esame, non sono consentite assunzioni per chiamata diretta.

Parte III

Assunzioni di personale dal IX al IV livello

Art. 10

(Art. 15 CCNL del 7 ottobre 1996)

1. E' consentita l'assunzione con contratto a termine di personale, anche di cittadinanza straniera, per i livelli dal IX al IV per far fronte alle esigenze tecnico-amministrative di supporto alle attività necessarie per lo svolgimento di specifici programmi o di progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
2. Detto personale è assunto esclusivamente attraverso procedura selettiva secondo il dispositivo di cui all'art. 13 del Regolamento del Personale, allo stesso è attribuito il trattamento economico previsto per il corrispondente livello dal IX al IV del profilo interessato per il quale è bandita la selezione.
3. Gli oneri derivanti dalle predette assunzioni possono gravare:
 - a) sul Fondo ordinario di bilancio dell'Ente,
 - b) sulle disponibilità finanziarie generate dalle collaborazioni con soggetti esterni pubblici e privati.
4. Nell'ipotesi di cui al punto a) dovranno applicarsi le procedure previste all'articolo 7; Nell'ipotesi di cui al punto b) dovranno applicarsi le procedure previste dall'articolo 8.
5. Le commissioni sono composte da tre esperti nella materia scelti e nominati dal Presidente o suo delegato nell'ipotesi a) e dal Direttore/Dirigente della struttura nell'ipotesi b).

Parte IV

Assunzioni in base a disposizioni speciali

Art. 11

(Art. 20 comma 3° del D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127)

1. Sono consentite assunzioni a termine per chiamata diretta, nei limiti della disponibilità di bilancio, per specifici progetti di ricerca, di personale di ricerca e tecnologo, anche di cittadinanza straniera, con documentata produzione scientifica di eccellenza o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali.
2. Le predette assunzioni, proposte dal Presidente o dai Direttori dei Dipartimenti, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Consiglio Scientifico Generale, nell'ambito del 10% della pianta organica dei tre profili di ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato.



3. Premesso che il trattamento economico del personale di cui trattasi è corrispondente al I livello nel profilo di Dirigente di Ricerca o Dirigente Tecnologo, il Consiglio di Amministrazione determina la fascia stipendiale da attribuire, nonché l'ammontare dell'eventuale compenso integrativo previsto dalla norma.

Art. 12

(Art. 4 comma 2 del Regolamento del Personale)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, determina nell'ambito della Programmazione annuale del fabbisogno di personale ed in coerenza con il Piano Triennale, quali selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato, a valere sul Fondo ordinario di bilancio dell'Ente, debbano essere espletate nel rispetto dei vincoli e delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 dell'11 maggio 2005 e del provvedimento del Presidente n. 45 del 22 giugno 2005.

Parte V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

(Responsabile del procedimento)

1. L'accertamento dei requisiti di ammissione e la verifica della regolarità formale del procedimento selettivo è affidata ad un Responsabile del procedimento.

2. Il Responsabile del procedimento è nominato:

a) per le selezioni di cui all'articolo 7 ed all'art. 10 lett.a), dal Presidente ovvero dal Direttore/Dirigente della struttura interessata, qualora delegato all'emanazione del bando ed all'espletamento delle connesse procedure;

b) per le selezioni di cui all'articolo 8 dal Direttore/Dirigente della struttura interessata.

3. Il Responsabile verifica la regolarità del procedimento con apposito provvedimento, inoltra lo stesso e la relativa graduatoria di merito al Presidente, o al Direttore/Dirigente della struttura ove previsto, per l'approvazione e la nomina del vincitore.

4. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.

5. La selezione è dichiarata conclusa con esito negativo, qualora nessuno dei candidati ottenga il punteggio minimo previsto dal bando o la selezione risulti deserta.

6. In caso di rinuncia del vincitore può essere assunto il candidato in posizione immediatamente utile in graduatoria.

Art. 14

(Stipula del contratto a termine)

1. Il provvedimento di nomina del vincitore è trasmesso al competente Ufficio della Direzione Centrale per la Gestione delle Risorse che provvede alla predisposizione degli atti per l'assunzione con contratto a firma del Presidente o suo delegato.

Art. 15
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a tutte le assunzioni per contratti di lavoro a tempo determinato dal giorno successivo alla delibera di approvazione dello stesso e sostituiscono ogni precedente disposizione emanata con atto amministrativo in materia.

Art.16
(Norma Transitoria)

1. Sono fatte salve le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, già autorizzate o in corso di autorizzazione, disposte dal Presidente in regime transitorio.

